



Novità sulla transazione fiscale

Lettera informativa n. 2/2019
Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Premessa

Il nuovo **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, emanato in attuazione della legge 18 ottobre 2017, n. 155 - d'ora in poi solo '**CCII**') ha introdotto alcune specifiche disposizioni sulla gestione dei debiti fiscali, in linea di continuità con l'istituto della Transazione fiscale già previsto dalla legge fallimentare (Art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - d'ora innanzi anche solo '**L.F.**'), disciplina attualmente vigente.

Il legislatore ha scelto di riproporre il contenuto della 'vecchia' Legge fallimentare non modificando, salvo alcuni dettami solo apparentemente marginali, la disciplina della Transazione fiscale che, nel 'nuovo' articolato, entrerà in vigore nell'estate del 2020.

Al contempo, il riformatore ha diviso in due l'istituto distinguendo l'ipotesi della Transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione da quella del concordato. Oltre a ciò, nel nuovo CCII, sono indicate alcune modifiche sostanziali e procedurali che appaiono finalizzate a rendere più celere la procedura di risanamento aziendale.

Fatte queste premesse, di seguito si propongono alcune osservazioni in merito alle novità introdotte dalla nuova normativa di riferimento, focalizzando l'attenzione sulle modifiche apportate all'istituto della Transazione fiscale.

PARTE I - TRANSAZIONE FISCALE

1. La Transazione negli accordi di ristrutturazione del debito.

L'art. 63 del CCII⁽¹⁾, rubricato '**Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi**' (che ai sensi dell'art. 389 del CCII **entrerà in vigore dal 15 agosto 2020**) disciplina la Transazione fiscale avente ad oggetto i debiti erariali nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore (art. 57 '*ordinari*', art. 60 '*agevolati*', art. 61 '*ad efficacia estesa*') e ripropone il corrispondente contenuto normativo dell'attuale art. 182-ter L.F., commi 5 e 6, seppur con l'innesto di alcune modifiche sostanziali e procedurali volte a favorire la fruibilità degli accordi di ristrutturazione, anche in presenza di debiti erariali da ristrutturare.

Rispetto all'attuale art. 182-ter, commi 5 e 6, L.F., le novità introdotte nel nuovo assetto normativo dal legislatore sono le seguenti:

- a. la previsione al comma 2 che l'adesione all'accordo da parte dell'Amministrazione finanziaria deve concretizzarsi nel termine di 60 giorni dal deposito della proposta;
- b. l'attestazione del professionista, inerente alla convenienza del trattamento del credito proposto, è riferita espressamente anche ai crediti previdenziali;
- c. l'attestazione del professionista non è più riferita alle alternative concretamente praticabili, ma alla liquidazione giudiziale (analogamente a quanto stabilito nella procedura da esperire nell'ambito del concordato preventivo).

Quanto indicato al **punto a)** è di estrema rilevanza, perché il risanamento dell'impresa è stato fino non di rado ostacolato dai tempi molto lunghi per ottenere una risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché da ricorrenti dinieghi espressi dall'Agenzia delle Entrate.

(1) Art. 63. Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.

3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

E' opportuno segnalare che la previsione normativa in oggetto è poi integrata da quanto previsto all'art. 48, comma 5, del CCII che rappresenta una profonda innovazione rispetto a quanto previsto nella legge fallimentare vigente.

Infatti, il comma richiamato stabilisce che il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza dell'adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria quando l'adesione del Fisco sia indispensabile ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge (art. 57, comma 1, e art. 60 comma 1), sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (leggasi liquidazione giudiziale).

La *ratio* di tale innovazione, come espressamente evidenziato nella relazione di accompagnamento alla riforma, è da ricondurre alla finalità '*di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi*', quando la proposta di ristrutturazione dei debiti tributari sia conveniente per l'Amministrazione finanziaria e per tutta la massa creditoria coinvolta della ristrutturazione negoziale.

Relativamente al **punto b)**, si evidenzia che, con l'aggiunta nella nuova previsione normativa dell'inciso "*e previdenziali*", anche i crediti di natura contributiva rientrano espressamente nell'oggetto dell'attestazione del professionista.

Il **punto c)** rappresenta un'importante novità. L'attestazione del professionista indipendente deve inerire anche alla '*convenienza del trattamento dei crediti erariali proposto rispetto alla liquidazione giudiziale*'; circostanza, questa, oggetto di una autonoma valutazione specifica ad opera del Tribunale.

E' stato, quindi, modificato il parametro di raffronto da assumere per la valutazione della convenienza della proposta, non essendo più lo stesso rappresentato, come avviene ai sensi della legge fallimentare attualmente vigente, dalle '*alternative concretamente praticabili*'.

La convenienza della proposta sarà quindi valutata non rispetto all'universo delle alternative concretamente praticabili (es.: procedure esecutive individuali, concordato preventivo, etc.), ma soltanto rispetto ai possibili esiti della liquidazione dei beni in sede giudiziale (ex fallimento).

L'abrogazione del riferimento alle alternative soddisfatorie concretamente praticabili, da un lato, è in grado di rendere l'operato del professionista indipendente meno difficoltoso rispetto al passato (visto che occorre misurarsi soltanto con l'alternativa dell'eventuale liquidazione giudiziale) e, dall'altro, dovrebbe facilitare le valutazioni dell'Amministrazione, perché l'Agenzia potrebbe valutare più favorevolmente che nel passato le proposte di transazione che prevedono un trattamento più conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria (dato che la liquidazione giudiziale diventa l'unico parametro alternativo di valutazione).

2. La Transazione nel concordato preventivo

In ipotesi di concordato preventivo, la Transazione fiscale è disciplinata dal nuovo **art. 88 del CCII⁽²⁾**, rubricato **'Trattamento dei crediti tributari e contributivi'** (che ai sensi dell'art. 389 del CCII entrerà in vigore dal 15 agosto 2020).

La Transazione nel concordato preventivo, ricalcando quanto previsto dall'attualmente vigente art. 182-ter, commi da 1 a 4, L.F., presenta rispetto a quanto stabilito da quest'ultima disposizione alcuni elementi di novità che di seguito si riportano:

- a. relazione e attestazione del professionista sono regolate in due commi distinti e precisamente dal comma 1 e 2;
- b. ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, il comma 3 non comprende più il riferimento alla domanda (di concordato) che è presente nel vigente comma 2 dell'art 182-ter della Legge fallimentare;
- c. al comma 1 non vi è più la previsione relativa all'inserimento in apposita classe del credito fiscale degradato a chirografario;
- d. nel comma 4 si specifica che relativamente al credito chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale. Qui è stato aggiunto l'aggettivo 'chirografario'.

In ordine a espresso al **punto a)**, la disciplina della relazione e dell'attestazione del professionista in due diversi commi non appare un semplice cambiamento stilistico e formalistico.

Piuttosto, la specifica individuazione dell'attestazione del professionista indipendente nel comma 2 dell'art. 88 del CCII va letta come una precisazione rilevante volta ad attribuire un maggiore risalto all'innovativo compito del professionista incaricato di definire la convenienza del trattamento proposto circa i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale.

(2) Art. 88. Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.

La variazione indicata al **punto b)**, e cioè il mancato riferimento nell'art. 88 del CCII alla *'domanda di concordato'*, è da considerarsi, invece, una variazione solo apparente.

Ciò in quanto l'elemento della domanda è presente, peraltro in un inciso, nel precedente art. 87 del CCII rubricato *'Piano di concordato'* ed è chiaro che lo stesso rimane un presupposto imprescindibile anche per l'attivazione della procedura transattiva in oggetto.

Relativamente al **punto c)** si deve però evidenziare che tale eliminazione è solo apparente essendo in realtà previsto all'art. 85, comma 5, che **la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti fiscali o previdenziali per i quali non sia previsto il pagamento integrale**.

Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

In merito al **punto d)**, la novità terminologica rispetto al passato è la comparsa del termine 'chirografario', a specificazione che l'ufficio esprime il voto soltanto per il credito chirografario. Anche in questo caso, si tratta di una novità apparente, perché anche in precedenza il voto non veniva mai espresso rispetto al privilegio, ma soltanto per il chirografo. Si tratta della regola contenuta anche nell'art. 109 del CCII secondo cui i creditori privilegiati non votano se per essi è previsto l'integrale pagamento. In caso invece di falcidia del privilegio, la parte di credito privilegiato che residua dalla falcidia è equiparata al chirografo e, per essa, è ammesso il voto.

L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. Entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla Transazione fiscale.

Ai sensi dell'art. 389 del CCII⁽³⁾, è opportuno sottolineare che la novella sulla Transazione fiscale, sia nell'ambito del concordato preventivo che nell'ambito della ristrutturazione dei debiti, **entrerà in vigore il 15 agosto 2020**.

Pertanto, per tutto il **periodo transitorio** intercorrente fino a tale data, continuerà a trovare applicazione l'art. 182-ter della legge fallimentare nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017.

PARTE 2 - GESTIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO: NOVITA'

1. I nuovi modelli per la certificazione dei debiti tributari.

La nuova disciplina prevede anche delle disposizioni di rilievo sulla tematica della gestione del debito tributario. Alcune di esse sono di importanza tale che la novella ne ha previsto un'entrata in vigore anticipata già nell'anno corrente.

Tra queste, la prima novità che si segnala è quella dell'art. 364 del CCII⁽⁴⁾ ove è previsto che l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dovrà adottare un apposito **Modello per la Certificazione dei carichi pendenti** risultanti dai rispettivi atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano ancora stati soddisfatti.

E' opportuno precisare che, alla luce dell'art. 389 del CCII, l'attuazione della disposizione in esame ad opera del Fisco dovrà intervenire entro il prossimo 14 giugno 2019.

(3) Art. 389. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

(4) Art. 364. Certificazione dei debiti tributari

1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un facsimile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

2. Risk Control Management: profili organizzativi e gestione del rischio fiscale.

In riferimento ad una tematica apparentemente tangenziale, ma che può presentare motivo di interesse dal punto di vista fiscale, è opportuno segnalare altresì quanto segue.

Con due modifiche al Codice Civile (*entrambe già in vigore in quanto vigenti dal 16 marzo 2019*) il nuovo CCII impone a tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il proprio apparato organizzativo.

L'obiettivo è la rilevazione tempestiva della crisi, *in primis* legata alle nuove procedura di allerta, che il legislatore ha posto al centro dell'intera riforma delle procedure concorsuali.

L'art. 375 del CCII⁽⁵⁾ introduce nell'art. 2086 cod. civ. un secondo comma che impone all'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Tale articolo, inoltre, prevede che l'imprenditore si attivi senza indugio per l'adozione degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

(5) Art. 375. Assetti organizzativi dell'impresa

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

In base alla stessa logica, ma con un impatto pratico di sicuro molto più problematico, l'**articolo 377 del CCII (6)** impone l'adozione di assetti organizzativi societari idonei a tutte le società di persone, capitali e cooperative. Questa disposizione ribadisce, inoltre, che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che devono porre in essere tutte le operazioni necessarie per il compimento dell'oggetto sociale.

È chiaro che da queste modifiche consegue una maggiore responsabilizzazione dell'organo di gestione che dovrà predisporre ovvero implementare un assetto organizzativo idoneo a valutare costantemente l'adeguatezza dello stesso, la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario, ad individuare il prevedibile andamento della gestione e gli eventuali indizi di una crisi (anche conseguente a posizioni debitorie fiscali).

(6) Art. 377. Assetti organizzativi societari

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».
2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».
5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Alessandra Tronconi

Partner,

E: atronconi@kpmg.it

T: +39 051 439 2711

Christian Attardi

Senior Manager,

E: cattardi@kpmg.it

T: +39 051 439 2711

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 2/2019

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.